



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA, IN CO – HOUSING, CON AZIONI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE ABITATIVA DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO LGNET 3 (PROG-993), FINANZIATO A VALERE SULLA LETTERA A) “CAPACITY BUILDING, QUALIFICA-ZIONE E RAFFORZAMENTO DEGLI UFFICI PUBBLICI” NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 2 – MIGRAZIONE LEGALE E INTEGRAZIONE, DEL PROGRAMMA NAZIONALE FAMI 2021-2027. CIG: B2E6484133

CHIARIMENTI

QUESITO n. 1

In riferimento al requisito “certificato di idoneità abitativa rilasciata dal Comune di Trieste” di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico si chiede di chiarire se, nella sede di presentazione dell'offerta, sia sufficiente presentare la ricevuta di richiesta di tale certificato presentata al Comune di Trieste. Inoltre, come indicato all'art. 4 del Capitolato tecnico, tra i destinatari del servizio rientrano anche i cittadini dei Paesi Terzi (CPT) in uscita dal SAI; questi ultimi sono titolari della protezione internazionale e/o comunque in possesso di un titolo di soggiorno che non prevede la necessità di presentare il certificato di idoneità abitativa. Infatti, il certificato di idoneità abitativa è obbligatorio per gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il ricongiungimento familiare (ai titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo per presentare domanda di ricongiungimento familiare) e il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Si chiede quindi di chiarire se è necessario presentare il certificato di idoneità abitativa (o la ricevuta di richiesta al Comune di Trieste) per tutti i posti previsti dal Capitolato oppure non è necessario presentarlo per i posti destinati ai CPT con un titolo/permesso di soggiorno diverso da quello per il quale sussiste l'obbligo di essere in possesso di idoneità abitativa.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito presentato inerente il “certificato di idoneità abitativa rilasciata dal Comune di Trieste” per gli immobili messi a disposizione in relazione all'Azione A, del servizio oggetto del capitolato (Art. 5,) si precisa quanto segue: in sede di presentazione dell'offerta è sufficiente presentare la ricevuta di richiesta di tale certificato presentata al Comune di Trieste; per quanto concerne il secondo punto evidenziato, si precisa che la richiesta di certificato di idoneità abitativa è indipendente dal target dei destinatari e va quindi presentato per tutti gli immobili.

QUESITO n. 2

In riferimento al requisito per gli operatori dell'Azione B di cui all'Art 6 Personale del Capitolato tecnico si chiede di confermare che per "corsi di formazione documentati in mediazione immobiliare", si può intendere la formazione documentata in "amministrazione immobiliare", che nello specifico riguarda ad esempio il regolamento di condominio, la mediazione civile e commerciale, l'efficienza energetica, gli impianti e la sicurezza, la contrattualistica relativa agli immobili.

RISPOSTA

Sì, è ammissibile la formazione documentata in "amministrazione immobiliare".

QUESITO n. 3

Si chiede di precisare i criteri di attribuzione del punteggio per il punto B) Personale addetto. Per il punto B.1 viene indicato che il punteggio viene attribuito per gli anni di esperienza ulteriori a quelli richiesti all'art. 3. Tale criterio è utilizzato anche per i successivi punti da B.2 a B.5, nei quali si indica che viene valutata la composizione dell'équipe?

RISPOSTA

No, tale criterio non è utilizzato.

QUESITO n. 4

Si chiede di specificare se la figura dell'operatore amministrativo deve essere interamente (per tutte le 24 ore) in capo al soggetto capofila, oppure è possibile che sia ricoperta in parte anche dal personale dei partner, mantenendo in ogni caso la prevalenza del monte ore in capo al capofila.

RISPOSTA

L'operatore amministrativo, per cui sarà valutata l'esperienza nella gestione/rendicontazione di progetti finanziati da fondi comunitari, dovrà essere unico. In caso di raggruppamento l'organizzazione della parte amministrativa sarà definita in sede di costituzione dello stesso.

QUESITO n. 5

All'art. 15 .I **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** si legge che i soggetti partecipanti devono:

- fornire i dati necessari all'identificazione del titolare effettivo;
- rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti e dei titolari effettivi.

Tale dichiarazione può essere resa tramite il modello A, analogamente ad altre dichiarazioni integrative di cui all'art. 15.3?

Si chiede di confermare che le dichiarazioni di cui al modello A1 possono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa partecipante per tutti i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di cui l'art. 94 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) (es. direttore generale, organo di vigilanza, collegio sindaci).

RISPOSTA

Sì

QUESITO n. 7

Tra la modulistica disponibile sulla piattaforma Eappalti non figura il modello DGUE. E' possibile fornire un modello compilabile in word o pdf?

RISPOSTA

Si precisa che con l'entrata a regime del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è richiesta la predisposizione del Documento di Gara Unico Europeo in formato nativamente digitale (.xml), che può essere compilato direttamente sulla piattaforma.

QUESITO n. 8

All'art. 10 del Disciplinare (p. 18) si legge che "[...] Le altre riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata[...]. Si chiede di confermare, se tale affermazione significhi, nel caso di un RTI costituendo, che la riduzione del 50% può essere ottenuta nel caso in cui solamente uno dei soggetti partecipanti è una piccola media impresa.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice "si applica la riduzione del 50 per cento, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE da micro, piccole e medie imprese".

QUESITO n. 9

Si chiede di chiarire se risulta possibile modificare le quantità previste nel Modello di offerta economica, nello specifico aumentando il monte ore del personale di alcune voci di spesa, qualora ciò risultasse possibile dal minor costo previsto per altre categorie di spesa (esclusi i contributi per beneficiari).

RISPOSTA

No, non è possibile.

QUESITO n. 10

Ad integrazione del quesito precedente "Si chiede di chiarire se risulta possibile modificare le quantità previste nel Modello di offerta economica, nello specifico aumentando il monte ore del personale di alcune voci di spesa, qualora ciò risultasse possibile dal minor costo previsto per altre categorie di spesa (esclusi i contributi per beneficiari)", si specifica che tale modifica delle quantità comporta un aumento dei costi di manodopera e la contestuale diminuzione di un'altra voce di spesa. Si chiede dunque di confermare la possibilità di operare la modifica descritta.

RISPOSTA

No, non è possibile.

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta